

17 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dott.sa Maria Bonadies

Presidente

RG 26 27/05

dott. Angelo Converso

Consigliere

Rep. CV 1976/08

dott. Giacomo Stalla

Consigliere est.

Cron. 2476

27 NOV 2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto:
intermediazione
finanziaria

nel procedimento civile di appello iscritto al n.2627/05 RG, avente ad oggetto:
intermediazione finanziaria ; udienza di precisazione delle conclusioni: 1^7.08;

promosso da:

~~XXXXXXXXXXXX~~ res. in Milano, e ~~XXXXXXXXXXXX~~ res. in Varazze, entrambi
3) el.dom.ti in Torino, Via Bagetti 22, presso lo studio dell'avv. Ortensio Lepore che li
rappresenta e difende nel presente giudizio per delega a margine dell'atto di citazione in
primo grado;

Parte appellante

nei confronti di:

1) ~~XXXXXXXXXXXX~~ spa, in persona del responsabile della
Direzione Legale e Contenzioso, con sede in Parma, el.dom.to in Torino, Via Virle 10,
presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ che lo rappresenta e difende nel presente
giudizio, con l'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ per delega a margine della comparsa di
costituzione in appello;

Parte appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante

In via istruttoria:

a) ammettere i seguenti capi di prova per testi ed interpello che si deducono senza comunque inversione degli oneri probatori, e per il caso di avversaria contestazione:

1) vero che il [REDACTED] e [REDACTED] dal mese di gennaio 2002 iniziarono a lavorare in Spagna, in quel di Madrid, per attività professionale a favore della [REDACTED] e che detta attività impose loro il trasferimento a Madrid;

2) vero che in data 19-20 febbraio 2002 avvenne il trasloco a mezzo camion dei beni mobili degli attori dalla propria abitazione di Torino a quella presa in affitto a Madrid, [REDACTED] [REDACTED]

3) vero che mercoledì 20 febbraio 2002 gli attori partirono via aerea da Torino per Madrid e con loro la dipendente [REDACTED]

(...)

9) vero che giovedì 28 febbraio 2002 la signora [REDACTED] tornò a Torino con un volo serale;

10) vero che solo venerdì 1 marzo 2002 la signora [REDACTED] si recò presso l'agenzia 4 di Torino della [REDACTED] sottoscrisse le operazioni in questione, effettuò anche due operazioni di sportello, tra cui un prelievo in contanti di € 500,00;

b) ordinare ex articolo 210 codice procedura civile alla convenuta, nonché alla Caboto Holding SIM spa per quanto di sua competenza, l'esibizione di tutta la documentazione afferente le operazioni finanziarie per cui è causa, nonché quella che comunque riguarda il collocamento e la vendita delle obbligazioni Cirio;

c) ordinare ex articolo 210 codice procedura civile alla Banca d'Italia e alla Consob per quanto di loro rispettiva pertinenza e competenza, l'esibizione della documentazione

fidandosi del consiglio ricevuto, avevano pertanto dato il loro benestare telefonico per un investimento in bond Cirio di € 171.594,19 sul conto corrente 40113658 del [redacted] di pari importo sul conto corrente 40120429 della [redacted] (operazioni poi confermate per iscritto dalla [redacted] il 1^ marzo 2002);- a tali investimenti ne era poi seguito un terzo, sempre su consiglio della banca, per ulteriori € 38.885,30 su altro conto del [redacted] (maggio '02); - successivamente essi appresero di aver perduto l'intero investimento, stante la nota crisi del gruppo Cirio, e che la banca, così facendo, aveva piazzato ad essi titoli tutt'altro che sicuri, confliggenti con le loro intenzioni, al di fuori di qualsivoglia informativa, ed al deliberato scopo di ripianare il proprio credito verso Cirio a spese dei risparmiatori.

Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale dichiarasse la nullità delle operazioni in oggetto in quanto relative a 'beni non negoziabili in quanto privi dei requisiti di legge'; ovvero il loro annullamento per vizio del consenso derivante da dolo della banca; nonchè, in ogni caso, la responsabilità della banca per violazione, tra gli altri, degli obblighi di informazione attiva e passiva e di evitare conflitto di interessi ex articolo 21 legge 58/98. Chiedevano inoltre che la banca venisse conseguentemente condannata alla restituzione della somma capitale di € 210.479,49 a favore del [redacted] e della somma di € 171.594,19 a favore della [redacted] oltre ulteriore somma non inferiore ad € 50.000,00 a favore di ciascuno per ulteriore danno da mancata disponibilità delle somme in questione; il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese.

La [redacted] si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione in quanto non proposto nelle forme di cui al decreto legislativo 5/03; nel merito, contestava ogni avversaria domanda assumendo che gli attori, che avevano peraltro già in precedenza effettuato svariati investimenti in azioni e titoli di rischio, erano stati compiutamente informati delle caratteristiche dei bond Cirio, ed avevano essi stessi insistito presso il [redacted] per procedere all'acquisto.

Concludeva pertanto per il rigetto delle domande avversarie. In esito al mutamento del rito e cancellazione della causa dal ruolo ex articolo 1, comma 5, del su citato decreto legislativo 5/03, gli attori notificavano alla banca memoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo in questione.

§ 2. Con sentenza n.4717 del 6 luglio del 2005, il Tribunale di Torino - con motivazione abbreviata ai sensi dell'articolo 16 decreto legislativo in questione - respingeva le domande tutte proposte dagli attori, con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese processuali.

Riteneva il primo giudice che dalla svolta istruttoria non fosse affatto emerso che gli attori erano stati sollecitati, indotti o consigliati dal personale della banca all'acquisto dei titoli Cirio; risultando anzi debitamente sottoscritti (e non, dunque, conclusi solo telefonicamente) sia il contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, sia il contratto di servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, sia (fin dal 14 giugno 1999, data di apertura del primo dossier) il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (il tutto come da dossier n. [redacted] intestato al [redacted] con delega in favore della moglie [redacted] n. [redacted] intestato alla [redacted] nonché n. [redacted] intestato al [redacted]). Erano altresì in atti l'ordine di acquisto 26 febbraio 2002 e la scheda informativa dei titoli, riportante l'indicazione di rating 'ND' e la categoria di appartenenza del titolo 'Corporate Bond', sottoscritti dalla [redacted]. Quanto all'assunzione di notizie, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 lettera a) del regolamento Consob 11522/98, sull'esperienza, la competenza finanziaria e la propensione al rischio dei clienti, risultava che nè il [redacted] né la [redacted] avevano accettato di compilare e sottoscrivere le relative richieste di informazioni sul modello 50.2304.38 Consob.

Inoltre era emerso che gli attori erano avvezzi ad investimenti in titoli di rischio anche del mercato straniero, e che era stato lo stesso [redacted] a consigliare nel maggio 2002 al

_____ di acquistare dei BOT a fronte della sua insistenza per disporre di ulteriori obbligazioni Cirio. In definitiva, osservava il Tribunale: *"che erano dunque più che condivisibili gli assunti della parte convenuta, secondo cui la banca non ha svolto alcuna sollecitazione o proposta nè ha mai consigliato l'acquisto dei bond in questione, essendosi limitata ad acquistare da terzi per conto degli attori i titoli da essi richiesti, non senza avere preventivamente fornito tutte le informazioni di cui allora disponeva, sia perché si trattava di altre obbligazioni collocabili sul mercato e non riservate ad investitori istituzionali, sia perché l'attività da essa effettivamente svolta configurava una normale attività di negoziazione in contropartita diretta e non una prestazione di servizio di collocamento, sia per essere stati gli attori pienamente consapevoli del tipo di investimento e dei suoi rischi"*; sicché gli investimenti in oggetto non potevano dirsi inadeguati rispetto al profilo finanziario degli attori (articolo 29 del regolamento Consob citato), né concretanti qualsivoglia profilo di conflitto di interessi (articolo 21 tuf).

§ 3. Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2005, **_____** e **_____** proponevano appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) erroneo rigetto (ordinanza istruttoria 10 novembre 2004) dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova orale sub 1, 2, 3, 9 e 10, dai quali poteva trarsi la dimostrazione della conclusione telefonica (allorché essi si trovavano in Spagna, come del resto desumibile anche dalla deposizione del **_____**) dei primi due ordini di investimento (febbraio-marzo 2002) e, per ciò solo, la loro nullità per difetto di forma scritta e comunque di registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente come prescritto dall'articolo 29 del regolamento Consob su citato; 2) erroneo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie concernenti l'ordine di esibizione, ex articolo 210 codice di procedura civile (alla banca convenuta, alla Caboto Holding Sim S.p.A., alla Banca d'Italia ed alla Consob) della documentazione tutta concernente le operazioni finanziarie in causa nonché il collocamento e la vendita delle obbligazioni Cirio, eventualmente anche a mezzo di richiesta di informazioni ai sensi

dell'articolo 213 codice procedura civile; nonché la consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento "delle modalità tenute dalla società convenuta in merito all'emissione ed al collocamento dei bond oggetto di causa; dei rischi e delle implicazioni delle scelte di investimento; dell'ammontare dei titoli acquistati dalla banca per il suo portafoglio e dell'ammontare dei titoli trasferiti nel portafoglio dei risparmiatori; di ogni altra circostanza ritenuta utile"; 3) erronea valutazione in ordine alla qualifica di essi appellanti quali 'investitori evoluti' (risultando anzi che essi avevano in precedenza investito somme rilevanti in BOT); alla violazione da parte della banca della normativa di riferimento (segnatamente degli obblighi di informazione attiva e passiva) e della regola dell'onere probatorio posto dalla legge a suo carico; alla nullità, annullabilità, risolubilità per inadempimento delle operazioni di investimento; in ordine a tali aspetti lamentava che il Tribunale non avesse tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 26, comma 1, lettera e) regolamento Consob n. 11522/98, 21 comma 1 lettera d), 28 e 29 comma 1 lettera a) regolamento Consob citato, che imponevano all'intermediario di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari; di raccogliere informazioni presso i clienti (a maggior ragione se costoro rifiutavano di rendere le notizie richieste); di astenersi dal porre in essere operazioni, anche se espressamente richieste, non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione al profilo del cliente; di agire in conflitto di interessi (là dove risultava dalla deposizione del [redacted] e del [redacted], nonché dai documenti sub n. 4 e 5, che i bond Cirio in questione si trovavano già nel portafoglio titoli in proprietà della banca ed erano stati da questa venduti direttamente ad essi attori); 4) in via di estremo subordine, erroneità dell'accollo delle spese legali pur in presenza di oggettiva delicatezza e controvertibilità della lite.

La [redacted] si costituiva in giudizio deducendo che: - gli investimenti in oggetto (di cui ai tre dossier citati dal Tribunale) erano tutti portati da documenti a firma degli attori (tra i quali la scheda informativa del titolo riportante

l'indicazione di rating 'NA' o 'ND' e la categoria di appartenenza del titolo stesso (*corporate bond*) e mai da costoro disconosciuta; - dalla documentazione si evinceva che la volontà degli attori era proprio quella di acquistare i bond Cirio, al punto che era stato lo stesso **XXXXXX** a suggerire ad essi di diversificare il loro portafoglio acquistando dei titoli di Stato; - del tutto generica era l'istanza di esibizione della documentazione concernente l'operazione di investimento nonché di consulenza tecnica d'ufficio. Non sussisteva pertanto alcuna ipotesi di invalidità contrattuale né di inadempimento agli obblighi di legge, nemmeno sotto il profilo del conflitto di interessi (vertendosi nella specie non di collocamento previa sollecitazione del pubblico, bensì di semplice negoziazione in contropartita diretta).

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come su riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 4. Il primo motivo di appello è infondato, dal momento che le prove orali delle quali si lamenta la mancata ammissione in primo grado miravano a dimostrare dei fatti che, oltre ad essere suscettibili, per loro natura, di prova documentale, appaiono comunque irrilevanti ai fini di causa.

Le modalità di conclusione degli ordini di acquisto dei titoli Cirio in oggetto meriterebbero di essere ricostruite anche sul piano testimoniale qualora si opinasse che: - essi possano effettivamente essere stati conclusi in forma diversa da quella scritta, segnatamente a mezzo telefono; - dalla mancata (supposta) adozione della forma scritta, discendesse senz'altro la nullità dei medesimi.

Orbene, nessuna di queste evenienze si riscontra nel caso di specie.

Indipendentemente dalle modalità di stipulazione che si vorrebbero dimostrare, sono in atti i moduli di "*raccolta ordine negoziazione titoli*" debitamente sottoscritti dagli investitori (con firma mai disconosciuta) negli ultimi giorni del febbraio 2002; sicché quanto eventualmente disposto per via telefonica (trovandosi gli attori in quel periodo a Madrid per

ragioni di lavoro) non varrebbe ad escludere l'effettiva conclusione per iscritto degli ordini di investimento; a valere quantomeno come ratifica successiva e formale della disposizione meramente verbale impartita pochi giorni prima.

In ogni caso, il requisito della forma scritta non concerne tanto gli ordini di acquisto, bensì – appunto - il c.d. 'contratto quadro' (prodotto in giudizio, e sulla cui regolarità formale nessuna questione è stata sollevata), in rapporto al quale gli ordini si configurano quali 'operazioni' di tipo prettamente esecutivo nell'ambito di un rapporto di mandato (art.1711 cc).

Analogamente è a dire per l'asserita omissione (comunque estranea ai capitoli di prova) delle formalità di registrazione degli ordini su supporto magnetico o elettronico, così come prescritto dal regolamento Consob; dal momento che la mancata adozione delle formalità di individuazione, collocazione temporale e 'tracciabilità' degli ordini (per loro natura successive alla conclusione dell'ordine) può in ipotesi fondare la responsabilità dell'intermediario nei confronti delle autorità di vigilanza, senza per ciò soltanto 'reagire' sulla validità dell'investimento nel rapporto diretto con il cliente.

§ 5.1 E' invece fondato il terzo motivo di appello, con effetto assorbente del secondo (e del quarto).

Non vi è dubbio che la domanda proposta dagli attori abbia introdotto in giudizio, per così dire 'ad ampio spettro', una *causa petendi* alternativamente incentrata su plurime ed autonome ragioni di inefficacia delle operazioni di investimento.

Dal comportamento della banca, infatti, gli attori hanno argomentato la nullità delle operazioni in oggetto per la violazione di norme inderogabili di legge, incidente sulla stessa negoziabilità dei titoli; ovvero l'annullabilità delle medesime per vizio del consenso (avendo quel comportamento connotati addirittura dolosi, o comunque tali da indurli in errore in ordine alle qualità essenziali ed alla 'bontà' dell'investimento proposto); ovvero, ancora, la responsabilità della banca a titolo contrattuale, sicché la domanda di condanna

al pagamento del controvalore delle somme investite si fonderebbe, in tal caso, sulla addebitabilità alla banca di un inadempimento di tale gravità da presupporre la risoluzione degli accordi presi e da comportare, comunque, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria nei loro riguardi.

Ciò che appare decisiva, tuttavia, è l'enunciazione - fin dall'atto introduttivo - dei fatti posti a fondamento di questa pluralità di domande alternative; dal momento che le conseguenze di tali fatti e comportamenti sul rapporto contrattuale in essere tra le parti derivano poi dall'adozione (appunto in termini di nullità, annullabilità, inadempimento) di una determinata soluzione tecnica nell'ambito dell'esercizio da parte del giudice del potere-dovere di qualificazione giuridica della fattispecie.

Ebbene, prendendo in esame proprio i presupposti di fatto dedotti in giudizio dagli attori, emerge come costoro abbiano lamentato l'illiceltà della condotta della banca con riguardo non soltanto alla violazione dell'obbligo di astensione dall'agire in conflitto di interesse, ma anche alla violazione dell'obbligo di informazione attiva e passiva.

Nell'atto di citazione in primo grado (pagg.1-3), gli attori hanno ricostruito le vicende occorse nei giorni immediatamente precedenti l'ordine di acquisto del bond Cirio, segnatamente aventi ad oggetto le pressioni ed i 'consigli' ricevuti dal vicedirettore della banca in ordine alla sostituzione dei bot in scadenza con titoli di quest'ultima natura. Ad essere stigmatizzato è stato altresì il fatto che a tali consigli non si associò mai alcuna reale informativa, né in ordine alla tipologia delle obbligazioni ed al livello di rischio ad esse connaturato, né in relazione all'idoneità dell'investimento rispetto al loro profilo personale.

A pag.2 dell'atto di citazione gli attori esplicitavano che: *"alla richiesta di informativa sulla sicurezza dell'investimento e della società in questione, il funzionario rispose che era un titolo sicuro come un bot e rendeva 'qualcosina di più', e che la Cirio era un'azienda solida e rinomata e che pertanto 'si poteva stare tranquilli'".*

A pag.3 e si evidenziava come "dai fatti esposti deriva chiara e grave responsabilità della ~~_____~~ sotto aspetti diversi, tutti di autonoma ed assorbente rilevanza, che si verranno ad esporre"; la responsabilità in questione veniva quindi espressamente riportata alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 21 decreto legislativo 58/98. Norma recante, tra il resto, l'obbligo per l'intermediario (individuabile anche prima della modificazione di cui alla legge 28 dicembre 2005 n.262) di operare una valutazione dell'affare sul piano sia oggettivo (solidità ed affidabilità del prodotto finanziario negoziato), sia soggettivo (livello di consapevolezza e propensione al rischio del cliente-investitore), ed attestante espressamente l'obbligo per l'intermediario stesso di (lett.b) "acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati".

In tale situazione - per la verità non circoscrivibile alla sola esposizione dei fatti nell'atto introduttivo del giudizio, ma riproposta anche nell'intero contraddittorio di primo grado - il Tribunale ha ritenuto di escludere qualsivoglia ragione di invalidità-inefficacia delle operazioni dedotte, sul presupposto che le risultanze istruttorie avrebbero escluso che l'acquisto dei bond Cirio fosse stato disposto su pressione o consiglio del funzionario di banca; piuttosto che su istanza degli stessi attori, comunque dotati di esperienza e capacità di giudizio in ordine alle caratteristiche fondamentali dell'investimento che andavano realizzando.

Si legge a pagina 8 della sentenza appellata che: "Il collegio è dell'avviso che l'esperita istruttoria orale e documentale abbia smentito le affermazioni su cui gli attori hanno fondato la propria tesi, vale a dire quella secondo cui gli stessi sarebbero stati sollecitati, indotti o convinti ovvero consigliati 'fortemente' dal personale dell'agenzia 4 della ~~_____~~ ~~_____~~ di Torino, e segnatamente dal ~~_____~~, ad acquistare i titoli obbligazionari descritti nelle premesse dell'atto di citazione. Tanto meno è emerso che detti titoli siano stati loro presentati come 'sicuri'. Al contrario, risulta provato dall'escussione del ~~_____~~

che gli attori optarono per l'acquisto delle obbligazioni in oggetto in quanto rispondenti alle proprie esigenze di rendimento e di durata, dopo aver vagliato un più ampio ventaglio di proposte di investimento. Non è poi stato provato che l'investimento in questione sia stato presentato come 'sicuro' o che sia stata occultata agli attori la natura, tipologia e le caratteristiche delle obbligazioni acquistate".

Ora, al di là di ogni considerazione attinente alla valutazione del compendio probatorio sulla quale si dirà tra breve (anticipandosi comunque fin d'ora come il convincimento del Tribunale si sia principalmente, se non esclusivamente, basato su quanto dichiarato dal teste XXXXXXXXXX, vale a dire dallo stesso soggetto al quale gli attori addebitavano la condotta lesiva e che, per altro verso, poteva venire chiamato dalla stessa banca a rispondere del proprio operato qualora quest'ultimo si fosse rivelato foriero di conseguenze ad essa pregiudizievoli), si evidenzia come il primo giudice si sia limitato ad escludere l'attività di 'consiglio' e di 'induzione' all'investimento da parte della banca; senza tuttavia considerare se quest'ultima avesse adempiuto agli obblighi di informazione attiva e passiva su di essa gravanti, anch'essi pacificamente dedotti a suo carico - come si è poc'anzi dimostrato - dagli attori.

Da questo punto di vista, in altre parole, la domanda imponeva di verificare non soltanto se gli investimenti in questione fossero stati in qualche modo indotti o raccomandati ad opera della banca (e se, in tale ipotesi, la condotta di induzione all'acquisto non concretasse essa stessa, nella specie, attività di disinformazione in violazione degli obblighi di legge), ma anche se - pur nell'ipotetica assenza di qualsivoglia attività di tipo latamente 'promozionale' o sollecitatorio, e di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse nell'attività di negoziazione diretta - la banca avesse comunque operato le adeguate informative.

Vale ancora la pena di ricordare che una siffatta disamina doveva - e deve - essere svolta, vertendosi di giudizio di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento di

un servizio di investimento, alla luce del sesto comma l'articolo 23 tuf, in base al quale in tali giudizi "spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".

§ 5.2 La valutazione della 'specificata diligenza richiesta', a sua volta, non può prescindere, oltre che dal dato legislativo, anche da quello regolamentare, nella specie rappresentato - *ratione temporis* - dal Reg.Consob 11522/98 in base al quale: - Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori): "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è

comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito. 4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore. 5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute"; - Art. 29 (Operazioni non adeguate): "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Gli obblighi informativi nei confronti dei clienti devono essere adempiuti già nella fase iniziale del rapporto, nel corso della quale la banca deve rendere noto al cliente il contenuto del documento sui rischi generali dell'operatività, ed assumere dal cliente informazioni (c.d. obblighi di informazione passiva, riassunti nella formula: 'know your

costumer rule) circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio.

All'atto dello specifico ordine di acquisto, sorgono poi a carico della banca precisi obblighi informativi (c.d. obbligo di informazione attiva: *'suitability rule'*) verso il cliente: infatti, al momento della ricezione dell'ordine, la banca comunica al cliente il prezzo al quale è possibile acquistare o vendere i titoli, ed esegue l'operazione contestualmente all'assenso dell'investitore (art. 32, co. 5, reg.Consob); segnala l'eventuale conflitto di interesse rispetto a specifici titoli ordinati dal cliente (art. 27 reg.); informa il cliente (attività, quest'ultima, che presuppone un obbligo di informazione attiva dell'intermediario, diretta altresì ad apprendere presso il mercato tutti gli elementi conoscitivi e valutativi dello specifico prodotto finanziario oggetto di negoziazione) circa la natura, i rischi (comunicando anche il *rating* del titolo negoziato) e le implicazioni della determinata operazione di acquisto o del servizio richiesto (art. 28 co. 2 reg.); segnala inoltre al cliente la inopportunità di effettuare le operazioni da questi richieste qualora risultino quantitativamente e/o qualitativamente non adeguate (art. 29 co. 3 reg.), nel qual caso potrà dare corso all'operazione solo previo assenso scritto del cliente.

Tali obblighi di informazione sono a tal punto cogenti da dover essere adempiuti finanche nell'ipotesi (di c.d. *'execution only'*) nelle quali il servizio prestato dalla banca - alla quale compete sempre un ruolo strumentale di supporto e consulenza - si limiti alla mera esecuzione o trasmissione di ordini autonomamente disposti dall'investitore.

L'adozione di tutte le incombenze informative deve rispondere a criteri non burocratici, ma di effettività e concretezza; sicché un'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione formulata in maniera generica e formale non può considerarsi tale da porre il cliente in grado di comprendere l'effettiva portata dell'operazione posta da lui in essere, e la sua difformità rispetto ai propri obiettivi di investimento ed al proprio profilo di rischio.

Va inoltre considerato che tali obblighi non vengono meno nemmeno a fronte dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire all'intermediario tutte le notizie utili circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio; rifiuto che deve risultare da atto scritto (v. art. 28 co. 1 reg. 1998) ma che, in ogni caso, non esclude l'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione.

In tali casi si determina anzi, in certo senso, un rafforzamento dell'obbligo in capo all'intermediario, dovendo quest'ultimo assumere prudenzialmente a riferimento una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito; salvo il caso in cui quelle informazioni siano univocamente desumibili *aliunde*, cioè dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore.

Sempre in nome di una informativa mirata su obiettivi di concretezza e di effettività, deve tuttavia ritenersi che l'esecuzione pregressa di operazioni su titoli di rischio non sia di per sé tale da attribuire al cliente caratteristiche personali corrispondenti a quelle dell'operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare Consob.

Ha sostenuto la S.C. (v.Cass. 26 giugno 2008 n. 17340) che *"in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in*

precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob” (Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340).

§ 5.3.1 Applicando questi principi al caso di specie, si rileva come la banca convenuta abbia inteso fornire la prova dell'adempimento di tali prescrizioni mediante la deposizione testimoniale del [REDACTED] (nessun elemento utile è stato riferito dal teste [REDACTED] dirigente della Banca) e la documentazione cartacea concernente gli ordini in questione.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nessuna di queste 'fonti' è tale da far ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'intermediario.

Per quanto concerne il testimoniale - e pur volendo prescindere dai già menzionati profili di non incondizionata affidabilità del teste stante la peculiarità della sua posizione personale in ordine ai fatti di causa - è dirimente osservare come nemmeno il [REDACTED] sia stato in grado di riferire della specifica attività di informazione svolta nella specie dalla banca.

Egli si è dimostrato essenzialmente preoccupato di smentire quanto affermato dagli attori in ordine al fatto che l'acquisto dei bond Cirio fu da lui caldeggiato, anche mediante la prospettazione della solidità economica e finanziaria del gruppo Cirio nonché di un maggior rendimento rispetto ai bot. In ordine alle concrete modalità dell'attività informativa, il teste si è limitato a dire di aver rappresentato ai clienti *"quelle che erano le scadenze che il mercato offriva in quel momento, tra le altre c'erano anche le obbligazioni Cirio (...). In dettaglio dissi quale era il ventaglio delle offerte disponibili come titoli, ma non consigliai nulla"*.

A detta dello stesso teste, in definitiva, oggetto della informativa non furono le caratteristiche specificamente ravvisabili dei bond Cirio oggetto di negoziazione e la adeguatezza di tali caratteristiche rispetto al profilo personale, bensì - a tutto concedere - la pluralità delle offerte rinvenibili in quel momento sul mercato.

Nulla, in altri termini, è dato apprendere dal testimoniale in ordine al fatto che la banca abbia reso edotti i clienti della rischiosità dei titoli trattati; sia in sé, sia in rapporto all'investimento 'di provenienza', allocato viceversa sulla massima 'sicurezza' dei titoli di Stato.

In questo contesto, il non aver 'consigliato' alcunché finisce con l'integrare proprio la violazione dei doveri di informazione. Il che trova ulteriore riscontro nella medesima affermazione della banca secondo la quale, all'esatto contrario di quanto accaduto in occasione degli ordini di acquisto dedotto in giudizio, successivamente a questi ultimi il ~~██████████~~ stesso si rappresentò l'opportunità di distogliere i ~~██████████~~ dall'intendimento di acquistare ulteriori bond Cirio; questa volta 'consigliandoli' di dirigersi su titoli più sicuri ed affidabili, quali appunto i titoli di Stato. Con ciò ammettendo la sussistenza di una situazione quantomeno 'critica' nel rapporto tra la rischiosità delle obbligazioni Cirio e le caratteristiche degli investitori e dei loro investimenti pregressi.

Sotto il primo profilo (rischiosità delle obbligazioni Cirio) basterà richiamare - quali fatti aventi ormai un rilievo 'storico' e dunque oggettivo - le note vicende incorse al gruppo Cirio e la perfetta conoscenza delle stesse da parte del sistema bancario (specialmente di quelle banche incaricate del collocamento dei bond) già nel corso del 2001. Si tratta di aspetti di ormai 'storico' rilievo e comunque già considerati da questa Corte in vicende del tutto analoghe (v., tra le altre, sent.n.1245/07) nelle quali sono stati presi in esame e valorizzati gli elementi conoscitivi desumibili dalla 'Circular Offering' del collocamento e dalla funzionalità di quest'ultimo alla riduzione dell'enorme esposizione maturata dal gruppo Cirio verso le banche fin dal 2000; nonché gli specifici indici di allarme sull'affidabilità dei titoli Cirio sicuramente già rilevabili dal sistema bancario nei primi mesi del 2001, allarme che, lungi dal venir meno per il superamento della crisi del gruppo, non poté che sensibilmente aggravarsi nei mesi successivi, fino al definitivo tracollo.

Va in proposito considerato come i titoli oggetto degli investimenti in questione si trovassero già nella disponibilità della banca (soggetto di per sé altamente qualificato e particolarmente 'attento' ed interessato nel monitorare l'andamento del gruppo Cirio e la 'tenuta' delle obbligazioni da quest'ultimo emesse nella situazione di crisi conclamata), così come riferito dai teste ████████, secondo cui i bond si trovavano già in portafoglio: "*mi sembra che questi titoli fossero nel portafoglio e cioè nel mercato Caboto, che è quello del quale andiamo a caricare titoli*"; e, per altro verso, come gli stessi siano stati negoziati ed attribuiti ai ████████ (febbraio-marzo 2002) soltanto pochi mesi prima del 'default' di Cirio Finance Lux (novembre 2002) e della stessa dichiarazione di insolvenza del gruppo intercorsa nella primavera 2003.

Sotto il secondo aspetto (profilo dei clienti), non trova conferma l'affermazione del Tribunale secondo il quale: "*gli attori non hanno poi neppure contestato di essere investitori 'evoluti', perfettamente a conoscenza dei rischi del mercato finanziario, tanto da aver effettuato svariati investimenti in azioni (e cioè in capitale di rischio) come Intesa Trade ed in obbligazioni corporate Sonera (emesse in Finlandia) e numerosi altri investimenti in azioni ed obbligazioni*" (sentenza appellata, pagina 12). Affermazione che non tiene conto del fatto che: - la presenza di eventuali investimenti pregressi in azioni ed obbligazioni non vale di per sé ad attestare né una particolare competenza nella valutazione del mercato e della bontà dei titoli, né una particolare propensione al rischio; trattandosi, se mai, di valutare l'acquisto, nell'ambito del mercato azionario ed obbligazionario 'corporate', di titoli analoghi a quelli oggetto di causa e comunque contrassegnati da pari rischiosità (non sussistendo elementi per ritenere senz'altro tali quelli menzionati dal primo giudice); - il dato oggettivo e pacifico da cui partire è rappresentato, piuttosto, dall'effettuazione pregressa da parte degli attori di cospicui investimenti (dell'ordine di circa 700 milioni di lire) in bot nazionali, vale a dire in titoli che potremmo definire sicuri e 'tranquilli' per antonomasia; in rapporto ai quali l'acquisto dei

bond Cirio si configurava anzi quale autentica 'svolta' nella strategia personale di investimento, concretando in definitiva (e di ciò si rese perfettamente conto lo stesso ████████ nel momento in cui, appena due mesi dopo, si fece scrupolo di rappresentare ai ████████ l'opportunità di non insistere oltre in tale strategia per non esporre ulteriormente il loro portafoglio) la 'conversione' di un portafoglio sicuro in un altro di elevatissimo rischio; - la qualificazione di investitori 'evoluti' (che dovrebbe comunque esulare dalla 'disponibilità' della parte, per attingere invece riscontro obiettivo negli atti di causa) lungi dall'essere stata ammessa dagli attori, venne da costoro fermamente contestata fin dalla memoria ex articolo 6 decreto legislativo 5/03 del 16 settembre 2004 (pagg. 19 seguenti).

§ 5.3.2 Si è detto che la banca ha inteso provare il proprio adempimento agli obblighi informativi anche sul piano documentale.

Va in proposito innanzitutto escluso che la prova in questione possa desumersi dalla sottoscrizione da parte dei clienti del documento sui rischi generali, dal momento che - per la già esposte considerazioni - gli obblighi di informativa che entrano qui in gioco sono quelli specificamente rapportabili agli ordini di investimento dedotti in giudizio; sicché è con riguardo alle obbligazioni Cirio Finance Lussemburgo, così come acquistate dagli attori nel febbraio-marzo 2002, che deve valutarsi la correttezza della banca.

Assume quest'ultima che la dovuta informativa troverebbe *ictu oculi* conferma nella sottoscrizione delle schede-titolo prodotte in giudizio.

In effetti, sono agli atti le comunicazioni 26 febbraio 2002 - sottoscritte dalla Barbara - recanti oggetto: "*informativa sul codice titolo 000002503542 Cirio 3 novembre 2000/02, 7,5%*". In esse si esplicitava che si trattava di obbligazioni Cirio Finance Lux garantite da Cirio spa, con cedola annua del 7,50% e valutazione di 'rating' non disponibile ('ND'); in calce veniva inoltre riportata la seguente dicitura: "*si ricorda che in caso di forti oscillazioni dei mercati finanziari questa categoria di titoli (corporate bonds) può subire rilevanti variazioni di prezzo*".

Orbene, nel momento in cui si sono illustrate le linee-guida attraverso le quali deve essere condotto il vaglio del comportamento della banca in rapporto alle prescrizioni normative di riferimento, si è posto in evidenza come l'obbligo di informativa non possa ritenersi soddisfatto nell'ambito di una logica puramente formalistica e burocratica; essendo preoccupazione del legislatore quella di far sì che tale obbligo raggiunga obiettivi di concretezza, specificità ed effettività.

Nel caso in esame, gli investitori non erano in realtà in grado - dalle sole schede in esame - di cogliere l'elevatissima rischiosità dell'investimento che andavano ad operare; non potendo del resto quest'ultima desumersi *sic et simpliciter* né dall'entità del rendimento (certamente promettente, ma non per questo esorbitante e come tale immediatamente significativa di una contropartita di rilevante 'pericolosità' dell'investimento), né dalla mancata disponibilità di *rating*. Quest'ultimo elemento, anzi, avrebbe dovuto indurre la banca a fornire i propri clienti di altri ed ancor più specifici parametri di valutazione dei titoli in acquisto. Analogamente a quanto ci si attende che accada in presenza di titoli reperibili sui mercati paralleli; quindi sforniti di un vero e proprio 'listino' e, in generale, di indici 'ufficiali' di analisi e valutazione.

Quanto alla dicitura finale, appare evidente che con essa la banca abbia inteso 'autoesonersi' da ogni responsabilità, facendo sottoscrivere al cliente una presa d'atto 'pro forma' assolutamente generica e scevra dalla comunicazione degli specifici e concreti elementi che avrebbero potuto indurre - non già nella 'categoria' dei titoli in oggetto, indistintamente considerati - bensì con puntuale riguardo al gruppo Cirio ed alle sue note vicende finanziarie, le preconizzate "*rilevanti variazioni di prezzo*".

Tanto più che il rischio insito nel titolo negoziato andava ben oltre (ben inteso, con valutazione *ex ante*) quello normalmente insito nel mercato dei '*corporate bonds*' (non alieno da obbligazioni di sicura affidabilità), così da richiedere l'esplicitazione di un'informativa non già 'per categoria' ma, se mai, per gruppo societario di emissione.

Non senza rilevarsi come gli elementi conoscitivi che erano (o comunque avrebbero dovuto essere) in possesso della banca, si spingevano ben oltre, nella specie, la previsione di una "rilevante variazione di prezzo" pur sempre fisiologicamente ascrivibile alle consuete oscillazioni di mercato, giungendo piuttosto a paventare la drastica riduzione di valore, fino al suo azzeramento, dei titoli negoziati (dei quali, non a caso, il sistema bancario nel suo complesso stava operando in quei mesi massicce dismissioni).

Come si è anticipato, nessuna esenzione dagli obblighi di compiuta informazione può in capo alla banca discendere dal fatto che gli attori ritennero di 'sbarrare' la casellina di rifiuto a rendere le notizie sul loro conto richieste; evento di per sè idoneo a determinare da parte dell'intermediario l'adozione di un contegno non già di minore ma – se mai – di più intensa e tranquillizzante cautela.

In definitiva, deve prendersi atto di come la banca non abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico dall'articolo 23 Tuf citato.

§ 5.4 In ordine alle conseguenze giuridiche di tale ricostruzione fattuale, soccorre l'insegnamento della S.C. (v. nota decisione SSUU 19 dicembre 2007 n.26724) la quale, ponendo fine al contrasto degli orientamenti precedentemente invalso, ha affermato il principio per cui *"la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di*

comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1".

Ha rilevato la S.C. come ostino all'affermazione della nullità del contratto (anche nella sua forma 'virtuale' perché non assistita da una specifica previsione di legge) argomenti di insuperabile peso, insiti nel fatto che, pur essendo pacifica la rispondenza della normativa di settore all'interesse generale di tutela del mercato e dei risparmiatori, la stessa normativa di settore prevede espressamente la nullità del contratto solo per determinate e specifiche ipotesi, tra l'altro concernenti profili di ordine genetico e formale (art.23 tuf); introducendo in tal modo una previsione selettiva che, a fronte di un principio generale di nullità in quanto tale derivante dalla violazione delle norme del tuf, non avrebbe invece ragione d'essere. Si è poi rilevata la necessità di distinguere le violazioni di tipo prettamente comportamentale (come quelle qui dedotte, ancorché inserite nella regolamentazione contrattuale dalla normativa generale) da quelle attinenti al contenuto ovvero alla struttura del contratto; risolvendosi le prime nell' inadempimento di obblighi di correttezza, di per sé foriero in base ai principi generali non di nullità negoziale, quanto soltanto di responsabilità (precontrattuale o contrattuale, a seconda dei casi) e risarcimento; così come del resto previsto dallo stesso articolo 23 citato, ultimo comma.

E' dunque alla stregua di questo insegnamento che, in riforma della sentenza appellata, deve qui affermarsi l'obbligo della banca convenuta di risarcire agli attori il danno subito per la violazione degli obblighi di condotta su di essa normativamente e contrattualmente gravanti.

L'entità del danno va rapportata al controvalore investito nelle operazioni dedotte in giudizio, pari ad € 210.479,49 per il ██████████ e ad € 171.594,19 per la ██████████

Obietta la banca, sotto il profilo della quantificazione del risarcimento, che dovrebbe tenersi altresì conto, a decurtazione del dovuto, del valore residuo dei bond Cirio, nonché degli importi eventualmente già ricevuti dagli attori a remunerazione del capitale investito.

Va tuttavia considerato che questa impostazione - di per sé ineccepibile in linea di principio - urta tuttavia con il fatto che il sostanziale azzeramento di valore dei titoli qui negoziati (dei quali la banca non ha chiesto la restituzione quale effetto risolutivo del rapporto) rappresenta diretta conseguenza dell'integrale dissesto del gruppo Cirio; assumibile a questo punto - anche alla luce del tempo trascorso, del mancato soddisfacimento della massa degli investitori, e della cospicua giurisprudenza di merito già intervenuta sulla vicenda - quale dato di generale notorietà. Dato tanto più probante, a fronte della radicale mancanza di elementi dimostrativi, suscettibili di essere forniti dalla banca stessa, attestanti viceversa la sussistenza di un apprezzabile valore residuo di mercato dei bond.

Analogamente è a dire per la remunerazione dell'investimento in corso di rapporto, atteso che nemmeno sotto questo profilo la banca ha provato alcunché; e che - soprattutto - l'avvenuto pagamento della cedola annua del 7,50% trova smentita nel fatto che il dissesto della società emittente era già conclamato nel corso del 2002, culminando in un momento (novembre '02) addirittura antecedente alla prima scadenza di cedola.

In tale situazione, è giocoforza assumere a riferimento l'integrale entità del capitale investito, sul quale maturano gli interessi e la rivalutazione (trattandosi di ipotesi riconducibile a 'fatto illecito contrattuale') dal giorno dell'investimento (1^o.3.'02 per euro 171.594,19 ciascuno; nonché 1^o.5.'02 per euro 38.885,30 a favore del ~~XXXX~~ al saldo.

Non sussistono, per contro, elementi probatori di sorta a sostegno della sussistenza di un 'maggior danno' che gli attori si sono apoditticamente limitati a dedurre, senza tuttavia offrirne riscontro alcuno.

Le spese di lite, tanto per il primo quanto per il secondo grado di giudizio, vengono poste a carico della banca convenuta in ragione della sua pressoché totale soccombenza.

La liquidazione avviene come in dispositivo.

PQM

- La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] e da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4717 del 6 luglio 2005, nei confronti di [redacted] spa;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in accoglimento dell'appello;
- dichiara la responsabilità contrattuale della banca convenuta nella esecuzione delle operazioni di investimento in obbligazioni Cirio dedotte in giudizio;
- dichiara conseguentemente tenuta e condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti dagli attori in misura corrispondente al capitale investito, e così mediante pagamento della complessiva somma di € 210.479,49 a favore del [redacted], e di € 171.594,19 a favore della [redacted]; oltre interessi e rivalutazione dal giorno degli investimenti (1[^].3.'02 per euro 171.594,19 ciascuno; nonché 1[^].5.'02 per euro 38.885,30 a favore del [redacted] al saldo;
- respinge la domanda degli attori di risarcimento del maggior danno;
- Dichiara tenuta e condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 1240,52 per esposti, € 2500,00 per diritti ed € 9.000,00 per onorari; e, per il presente grado di giudizio in € 1200,00 per esposti, € 2400,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfettario, Iva e cassa previdenza come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7 novembre 2008.

Il Presidente
dott.sa Maria Bonadies

Il Consigliere est.
dott. Giacomo Stalla

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. ROSCAZIO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 27 NOV 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. ROSCAZIO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 19/11/2008... il Cancelliere